

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'affidamento ha per oggetto la redazione del Piano di Sviluppo Industriale della società Agromed S.r.l. Società Benefit nel sito industriale di Castellaneta (TA), secondo le indicazioni e specifiche riportate anche negli articoli seguenti del presente documento, e nel rigoroso e completo rispetto della normativa in materia, comprensivo di tutti gli elaborati necessari alla sua approvazione e compreso le fasi di pubblicazione;
2. L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché trattandosi della redazione del Piano di Sviluppo Industriale e delle disposizioni normative attuative degli interventi da realizzare ed implementare nel sito industriale di Castellaneta (TA); per tale attività l'appaltatore sarà, pertanto, tenuto a redigere tutti gli elaborati con propria organizzazione di mezzi e assumendo responsabilità di risultato;
3. È, inoltre, considerata parte integrante dell'incarico, come evidenziato anche nel seguito, la partecipazione dell'appaltatore, a semplice richiesta da parte della società Agromed S.r.l. Società Benefit, alle riunioni e incontri eventualmente indetti, a tutti gli eventuali incontri istituzionali. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 6;
4. Nell'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà costantemente rapportarsi con società Agromed S.r.l. Società Benefit e/o suo delegato.

ART. 2 - PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE

1. Il Piano di Sviluppo Industriale dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni normative in vigore e dei relativi atti di indirizzo della società Agromed S.r.l. Società Benefit e dal MISE con le sue note;
2. Lo stesso dovrà perseguire la sostenibilità, la competitività e produttività del sito rispetto al mercato in cui dovrà operare nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzazione di una struttura logistico-produttiva di primario valore per il settore agroalimentare dell'intero arco ionico centrale e sud Italia; il tutto mediante un livello tecnologico e di digitalizzazione del sito sui modelli dettati in ambito di "industria 4.0";
 - b) minor ricorso di utilizzo dell'energia tradizionale per tutte le attività da svolgere all'interno del sito produttivo di Castellaneta (TA);
 - c) migliori soluzioni inerenti alla logistica sia in termini di trasporto dei prodotti che di stoccaggio degli stessi presso il sito di Castellaneta;
 - d) migliori soluzioni inerenti alla realizzazione di un sistema di vendita on-line (asta telematica) di prodotti agricoli (grezzo e/o lavorati) presso il sito di Castellaneta;
 - e) gestione di percorsi di coinvolgimento attivo di operatori economici (agricoltori, trasportatori, etc. etc.) presenti sul territorio al fine di promuovere un'azione sinergica di sviluppo del sito produttivo di Castellaneta che del territorio ad esso prossimo sia dal punto di vista agricolo che economico con definizione dei mercati finali di riferimento;

- f) promozione, sotto la spinta della società Agromed S.r.l. Società Benefit in cooperazione delle associazioni di categoria del territorio, la transizione delle imprese agricole del territorio prossimo al sito di Castellaneta al sistema “Agricoltura 4.0”;
 - g) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;
 - h) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;
 - i) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio circostante al sito industriale di Castellaneta (TA);
3. La predisposizione del Piano di Sviluppo Industriale si dovrà, pertanto, sviluppare attraverso un processo atto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio, le sue attuali vocazioni agricole/economiche, gli strumenti di pianificazione economica, agricola e logistica, nonché a verificare, nel tempo, l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti non soltanto agli obiettivi generali di sviluppo economico, ma anche a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali interessati dal processo di sviluppo industriale.

La redazione del Piano di Sviluppo Industriale dovrà muovere da una approfondita conoscenza del territorio (definendone con precisione la sua estensione), cioè da una analisi dei suoi caratteri identitari, del suo stato attuale e dei processi evolutivi che ne sono peculiari e che ne hanno costruito l'identità.

Oltre che nel rigoroso rispetto della normativa vigente, la redazione del Piano di Sviluppo Industriale dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit anche attraverso incontri periodici di confronto tra le parti;

4. Gli esiti di tali attività dovranno essere restituiti in appositi elaborati tecnici, quali in particolare:
- il Quadro Conoscitivo, contenente l'organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio, e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti climatici, le analisi della pericolosità sismica, al consumo del territorio circostante il sito industriale (definendone con precisione la sua estensione), alle colture esistenti, alla viabilità, alle piattaforme logistiche eventualmente esistenti;
 - l'appaltatore dovrà predisporre il quadro conoscitivo recependo, approfondendo, aggiornando l'idea di sviluppo attualmente in possesso dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit. Il quadro conoscitivo costituirà riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del Piano di Sviluppo Industriale.

L'appaltatore è, tenuto a verificare l'esistenza di eventuali studi condotti completati e/o in fase di redazione/aggiornamento inerenti all'oggetto del Piano di Sviluppo Industriale, recependoli, aggiornandoli e riorganizzandoli nel Quadro Conoscitivo e negli elaborati per cui rilevano e producono riflessi, anche sulla base di indagini e sopralluoghi sul. La società Agromed S.r.l. Società Benefit metterà a disposizione dell'affidatario ogni documento in suo possesso che possa rilevare ai fini dell'espletamento del servizio;

5. Il Piano di Sviluppo Industriale da restituire nell'ambito del presente affidamento dovrà, in ogni caso, essere costituito da tutti gli elaborati necessari alla sua comprensione ed utilizzo;
6. È comunque obbligo di diligenza dell'appaltatore il compito di valutare quali elaborati predisporre al fine del corretto espletamento dell'incarico e nel rispetto della normativa attualmente vigente di riferimento e della normativa emanata in materia dalle Autorità competenti entro la data di formale consegna degli elaborati per la relativa approvazione;
7. Per garantire una costruzione del Piano di Sviluppo Industriale condivisa dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit, durante le fasi intermedie di redazione del Piano, l'appaltatore è tenuto a verificare periodicamente con essa lo stato di avanzamento del servizio e a presentare a richiesta, (nelle fasi intermedie anche in bozza), gli elaborati prodotti;
8. Gli elaborati dovranno essere aggiornati alla relativa fase di approvazione, recependo tutte le eventuali modifiche derivanti dagli esiti dei relativi incontri tecnici tra le parti.

ART. 3 - ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'appaltatore, per l'espletamento del servizio, dovrà costituire un gruppo di lavoro, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto, con le seguenti figure professionali:
 - a) Esperto in materia commerciale e sostenibilità economico finanziaria (con funzione di coordinatore del gruppo di lavoro);
 - b) Esperto in materia giuridica;
 - c) Esperto in materia agraria (agronomo);
 - d) Esperto in materia tecnica.

Le sopra elencate figure professionali dovranno essere individuate già in sede di gara, la loro sostituzione in corso di esecuzione del contratto potrà avvenire esclusivamente per ragioni di carattere eccezionale, previa espressa autorizzazione della società Agromed S.r.l. Società Benefit, e con figure di professionalità ed esperienza (dimostrate con idonei curricula) pari o superiori a quelle delle figure sostituite.

Le figure professionali di cui sopra dovranno essere iscritte negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, fatta eccezione per i casi nei quali non è previsto un albo dalla Legge.

2. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a svolgere e garantire quanto segue da intendersi già ricompreso nell'affidamento:
 - coordinarsi con la società Agromed S.r.l. Società Benefit, affinché le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico e i relativi elaborati siano concordati e condivisi, in tutte le fasi di redazione del Piano di Sviluppo Industriale. Questa attività dovrà prioritariamente essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro;
 - definire, in collaborazione con la società Agromed S.r.l. Società Benefit, gli obiettivi strategici che la società Agromed S.r.l. Società Benefit ritiene opportuno perseguire, formulando le prime considerazioni sulle possibili alternative e sugli effetti significativi sul territorio e mercato economico di riferimento che ne possono derivare;

- tenere gli opportuni contatti con la società Agromed S.r.l. Società Benefit per concordare le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati, nonché essere presente negli eventuali incontri con chi a vario titolo sarà interessato/coinvolto nel processo di formazione del Piano di Sviluppo Industriale. Questa attività dovrà prioritariamente essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro;
 - supportare ed assistere la società Agromed S.r.l. Società Benefit in tutte le eventuali fasi di partecipazione, concertazione e di ascolto con i portatori d'interesse e le altre Istituzioni e categorie interessate dalle ricadute dal Piano di Sviluppo Industriale, anche producendo eventuali elaborati specifici esplicativi (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.) sia per gli incontri e le presentazioni sia di valutazione delle proposte che dovessero svilupparsi nell'ambito di tale attività. Questa attività dovrà prioritariamente essere svolta in prima persona dal coordinatore del gruppo di lavoro;
 - redigere tutta la documentazione tecnica (Relazioni, tavole grafiche, ecc.) necessaria per illustrare e permettere alla società Agromed S.r.l. Società Benefit di decidere in merito alle principali problematiche ed evidenze, risultanti dallo stato di avanzamento delle analisi, nonché in merito agli obiettivi proposti, che saranno alla base della nuova pianificazione;
 - costruire la proposta del Piano di Sviluppo Industriale completa di tutti gli elaborati costitutivi, dettagliata in tutte le sue parti, e sottoscritti dall'intero gruppo di lavoro;
 - produrre eventuali elaborati specifici esplicativi (brevi estratti di sintesi, presentazioni, ecc.), funzionali alla presentazione pubblica del Piano di Sviluppo Industriale;
 - redigere il Piano di Sviluppo Industriale corredato da tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative o richiesta da organi ed enti chiamati eventualmente a esprimersi su di esso, nonché dalla dichiarazione di sintesi che illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni proposte dal Piano di Sviluppo Industriale;
 - per tutta la durata dell'incarico dovrà essere garantita la massima disponibilità alla collaborazione e al lavoro di squadra con gli eventuali altri affidatari di incarichi che si interfacciano con il procedimento di formazione del Piano di Sviluppo Industriale, individuati dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit, operando in sinergia con gli stessi, sia su indicazione della società Agromed S.r.l. Società Benefit stessa, che su richiesta diretta da parte di altri soggetti che saranno individuati, con reciproco e solerte scambio di informazioni, documentazioni e quanto altro possa essere necessario al buon esito dell'affidamento.
3. La società Agromed S.r.l. Società Benefit renderà disponibile per l'appaltatore tutta la documentazione a sua disposizione, riferita alla pianificazione di sviluppo attualmente esistente, a quella pregressa e a ogni altro dato in suo possesso oltre a ogni ulteriore eventuale materiale utile all'espletamento del Servizio qualora nella sua disponibilità;
4. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, ottenimento di pareri sono a carico dell'affidatario al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo. Si intendono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico, compresa il costo di

riproduzione degli elaborati cartacei e digitali che si rendessero necessari nel corso dell'espletamento del servizio, ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato, e allo stesso per questo non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

5. Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo bensì come standard minimo di riferimento, integrabile con ogni ulteriore dispositivo determinato da normativa specifica di settore, inclusi gli eventuali aggiornamenti normativi ed emanazione di atti di indirizzo e coordinamento tecnico che si potranno verificare nel corso dell'espletamento dell'incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte del soggetto aggiudicatario;
6. In vigore del presente contratto l'appaltatore può svolgere la sua attività a favore di altri committenti, fermo restando l'obbligo di non porsi in conflitto e/o inconciliabilità rispetto agli interessi della società Agromed S.r.l. Società Benefit, comunque con l'obbligo di comunicare eventuali situazioni di incompatibilità.

ART. 5 - MODALITÀ DI REDAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

1. La società Agromed S.r.l. Società Benefit per l'espletamento dell'appalto e la formulazione dell'offerta mette a disposizione tutta la documentazione in suo possesso in formato pdf;
2. Tutti gli elaborati costituenti le varie fasi del processo di elaborazione e approvazione del Piano di Sviluppo Industriale (grafici, descrittivi ed economici) dovranno essere consegnati almeno in 3 copie su supporto cartaceo e in 3 copie su supporto informatico;
3. Le relazioni, indagini, norme ecc. dovranno essere prodotte oltre che in formato “.pdf” anche in formato editabile. Gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti oltre che in formato “.pdf” anche in formato “DWG” e “GIS” con estensione .shp. I file che costituiscono gli strati informativi degli elementi cartografici dovranno essere georeferenziati coerentemente con il sistema di coordinate geografiche di riferimento utilizzato dalla Regione Puglia;
4. La consegna dei file relativi a tutta la documentazione costituente il Piano di Sviluppo Industriale dovrà essere strutturata e organizzata in modo tale da consentire la facile e semplice ricostruzione e rielaborazione dei dati cosicché sia i contenuti sia la vestizione grafica siano perfettamente riconoscibili e riproducibili. A tal fine dovrà essere presentato apposito file esplicativo delle modalità di ricomposizione dei file contenenti metadati;
5. Tutti gli elaborati di cui sopra (relazioni, norme, elaborati cartografici ecc.) dovranno essere prodotti in formato “.pdf” firmati digitalmente e in formati editabili e riproducibili. Il costo di riproduzione degli elaborati che si renderanno necessari, si intende ricompreso nel presente affidamento e per questo all'appaltatore non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso;
6. Resta inteso che la modifica/integrazione della documentazione costituente il Piano di Sviluppo industriale resasi necessaria al fine di ottemperare alle disposizioni emanate in materia, intendendosi inclusi tutti gli adeguamenti e le integrazioni eventualmente derivanti da aggiornamenti normativi ed emanazione di circolari, disposizioni, atti di indirizzo e coordinamento tecnico regionali che si potranno verificare nel corso dell'espletamento dell'incarico, senza dare adito a pretese alcune da parte dell'affidatario che dovrà mantenersi autonomamente aggiornato, e intendendosi pertanto già il tutto ricompreso nel presente affidamento.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

1. Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, dovrà rispettare i tempi dettati dal cronoprogramma attività sotto riportato, e si considererà concluso all'atto di approvazione del Piano di Sviluppo Industriale da parte del C.d.A. della società Agromed S.r.l. Società Benefit;
2. La documentazione necessaria per ogni fase di formazione e successiva approvazione del Piano di Sviluppo Industriale, dovrà essere consegnata dall'appaltatore sulla base del cronoprogramma riportato nel seguito:

ART. 7 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. L'Appaltatore, per la predisposizione ed esecuzione di quanto necessario per la redazione dei tutti gli elaborati tecnico/descrittivi del Piano Industriale di Sviluppo, avrà a disposizione un tempo pari a 90 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di appalto;
2. I tempi indicati nel cronoprogramma sopra riportato sono da intendersi in giorni naturali consecutivi e potranno essere prorogati ad insindacabile giudizio della società Agromed S.r.l. Società Benefit, per obiettive ragioni sopravvenute ovvero a seguito di istanza dell'appaltatore motivata da cause non imputabili all'appaltatore stesso e senza che questo possa dare adito a pretese da parte dell'affidatario;
3. L'appaltatore si impegna a consegnare tutti gli elaborati relativi e attinenti a tutte le varie fasi del processo di elaborazione e approvazione del Piano di Sviluppo Industriale in formato cartaceo e digitale firmato digitalmente nonché editabile, oltreché nei formati e modalità definiti dalle specifiche tecniche stabilite all'art. 5 entro i termini stabiliti nel presente capitolato e nel cronoprogramma sopra riportato.
L'eventuale inidoneità degli elaborati sarà contestata, con motivazione scritta, dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit.

ART. 8 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI

1. L'appaltatore si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e integrazioni richieste dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit, sino ad ottenere il risultato necessario, e a consegnare comunque gli stessi entro i termini previsti dal cronoprogramma delle attività oggetto del presente affidamento.

ART. 9 - PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI

1. Piano di Sviluppo Industriale, o parti di essi, e in generale tutti gli elaborati sia definitivi che preparatori nonché tutte le indagini e i dati raccolti nell'ambito dell'espletamento del presente servizio, resteranno di proprietà piena ed assoluta della dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit che potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione e come meglio riterrà opportuno, anche introducendovi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno ritenute necessarie, senza che all'affidatario spetti alcun compenso, indennizzo e diritto, oltre al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto effettuato qualora accettato dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit.

2. Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in particolare l'art. 11 della medesima legge.

ART. 10 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, come determinato in sede di gara, a favore dell'appaltatore verrà effettuato con le seguenti modalità:
 - a) 10% alla firma del contratto di appalto;
 - b) 60% alla consegna della versione definitiva del Piano di Sviluppo Industriale;
 - c) 30% alla avvenuta approvazione del Piano di Sviluppo Industriale.
2. Il corrispettivo determinato in sede di gara si intende onnicomprensivo e non è dovuto altro compenso comunque denominato ed a qualsiasi titolo, esso è completamente remunerativo delle prestazioni richieste.
3. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Agromed S.r.l. Società Benefit non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica; pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica;
4. Per ciascun pagamento, entro trenta giorni dalla consegna degli elaborati, la società Agromed S.r.l. Società Benefit provvederà a verificare la conformità del servizio al contratto, e ad autorizzare l'appaltatore all'emissione della fattura; decorsi trenta giorni dalla consegna degli elaborati, nel caso non sia pervenuta autorizzazione da parte della società Agromed S.r.l. Società Benefit, l'appaltatore può in ogni caso emettere fattura;
5. Ciascun pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento alla situazione economico/amministrativa dell'appaltatore. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge;
6. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;
7. Nel caso trovi applicazione l'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la società Agromed S.r.l. Società Benefit provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura; in questo caso, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti";

8. Si applica l'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in materia di ritenute.
9. L'appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art 31. comma 8 del Dl.Lgs 50/2016 e s.m.i. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del/dei progettista/i. Per le attività subappaltabili, il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice (sino al 30 ottobre del 2021); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A partire dal 1 novembre 2021 si ha quanto stabilito dall'art.49 comma 2, lettera a della Legge n°108 del 2021, ovvero "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30](#), previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'[articolo 89, comma 11](#), dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al [comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'[articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#)].

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA

Per tutta la durata del servizio l'appaltatore deve essere in possesso, della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale prevista dall'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, nonché dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, per i "danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso" per un massimale non inferiore a n. 5 (cinque) volte l'importo a base di gara e cioè almeno pari a € 325.000,00.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la società Agromed S.r.l. Società Benefit e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

ART. 13 – PENALI

1. Il mancato rispetto dei termini temporali previsti dal presente capitolato comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

2. Il mancato rispetto degli altri oneri a carico dell'appaltatore (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata partecipazione a riunioni e presentazioni, l'omesso supporto allo studio delle osservazioni o alla redazione delle controdeduzioni) comporta l'applicazione di una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00, fatto salvo la facoltà da parte della società Agromed S.r.l. Società Benefit di risolvere il contratto per inadempimento ed incamerare la garanzia definitiva;
3. L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni;
4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali viene fatta salva la possibilità per la società Agromed S.r.l. Società Benefit di rivalersi sull'appaltatore per il risarcimento dei danni da questi causati con inadempimenti contrattuali;
5. Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligo di risarcire il danno arrecato alla società Agromed S.r.l. Società Benefit e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La società Agromed S.r.l. Società Benefit si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi stessi;
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sottoindicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:
 - a) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
 - b) mancata ottemperanza agli ordini e prescrizioni della società Agromed S.r.l. Società Benefit che pregiudichi il servizio affidato;
 - c) il ritardo nella consegna di elaborati che pregiudichi l'assolvimento da parte della società Agromed S.r.l. Società Benefit degli adempimenti nei termini di legge;
 - d) qualsiasi inottemperanza che pregiudichi l'assolvimento da parte della società Agromed S.r.l. Società Benefit degli adempimenti nei termini di legge o che comporti nocumento al buon nome della società Agromed S.r.l. Società Benefit.
3. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla società Agromed S.r.l. Società Benefit;
4. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui le stazioni appaltanti comunicano all'affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa; in caso di risoluzione sarà addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare alla società Agromed S.r.l. Società Benefit della stipula di un nuovo contratto;
5. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili e non trova applicazione la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice civile.

ART. 16 – RISERVATEZZA

1. In merito all'obbligo di riservatezza, l'Appaltatore è obbligato ad osservare, durante l'espletamento del servizio e anche al termine dello stesso, la massima riservatezza in relazione ad ogni dato e informazione di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico e si impegna a non diffondere, per la durata del presente incarico, nonché al termine dello stesso, notizie e apprezzamenti attinenti all'attività svolta e alla sua organizzazione né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività della società Agromed S.r.l. Società Benefit;
2. L'Appaltatore ha, pertanto, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della società Agromed S.r.l. Società Benefit, e tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, fatti salvi dati che siano o divengano di pubblico dominio;
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, coadiutori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti, collaboratori e coadiutori di questi ultimi e risponde nei confronti della società Agromed S.r.l. Società Benefit per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Vincenzo CESAREO